

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI E  
SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA  
NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (anni scolastici 2008-2009 / 2009-2010)

INDICE

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Valore dell'appalto
- art. 3 - Modalità della gara per l'aggiudicazione dell'appalto
- art. 4 - Durata
- art. 5 - Caratteristiche e finalità del servizio
- art. 6 - Tipologia delle prestazioni
- art. 7 - Organizzazione
- art. 8 - Operatori
- art. 9 - Orari
- art. 10- Funzioni della ditta
- art. 11 - Materiali e mezzi
- art. 12 – Progetto
- art. 13- Indirizzo e controllo sul gestore
- art. 14- Inizio della prestazione
- art. 15 - Fatturazione delle prestazioni e pagamento del corrispettivo
- art. 16 - Divieto di cessione e di subappalto
- art. 17 - Variazioni contrattuali
- art. 18 - Tutela della privacy
- art. 19 - Controlli - responsabilità
- art. 20 - Inadempimenti contrattuali e penali
- art. 21 - Clausola risolutiva espressa
- art. 22 - Spese
- art. 23 - Garanzia del servizio
- art. 24 – Tutela assicurativa
- art. 25 – revisione prezzi
- art. 26 – Foro competente
- art. 27 - Domiciliazione
- art. 28 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).
- art. 29 - Norme di rinvio

## ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento degli interventi e servizi di integrazione scolastica e sociale extrascolastica per gli alunni diversamente abili residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale (Ostuni, Fasano, Cisternino) e frequentanti le scuole del proprio territorio ed, eventualmente, quelle di altri comuni della provincia, in attuazione del progetto 17 *quater* del Piano di Zona 2005-2007.

I soggetti fruitori del servizio sono gli alunni portatori di handicap grave frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

Sul piano qualitativo i risultati attesi, così come definiti nel citato progetto del Piano di Zona, sono i seguenti:

- favorire l'integrazione scolastica ed i processi di apprendimento;
- favorire e potenziare le capacità individuali, le abilità operative personali, le predisposizioni naturali verso particolari discipline;
- implementare gli interventi ed i servizi già svolti dagli enti locali.

Il servizio prevede l'assistenza specialistica finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto beneficiario dell'intervento, con esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'istituzione scolastica, salvo che questi non siano esplicitamente contemplati a carico dell'ente locale dal piano educativo individualizzato (PEI) dell'alunno. A tal fine il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione contempla anche competenze e mansioni riconducibili all'assistenza di base.

La progettazione e gestione dei servizi dovrà espressamente riferirsi e perseguire le finalità, gli obiettivi e gli standard operativi indicati dalla L.R. Puglia n° 19/2006, nonché dal relativo regolamento di attuazione n. 4 del 18 gennaio 2007, con particolare riferimento all'art. 92 che disciplina il servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, al quale si rimanda.

## ART. 2 - VALORE DELL'APPALTO

L'importo presunto per l'affidamento del servizio, per il periodo aprile 2009 – giugno 2010, è stimato in €90.000,00= compresa IVA se dovuta, determinato in riferimento al monte-ore minimo di 4.865 ore di prestazioni. A base d'asta è posto il prezzo orario del servizio fissato in €18,50= compresa iva.

È previsto che l'Ambito Territoriale Sociale possa integrare il finanziamento del servizio con le risorse che saranno introitate dalla Provincia di Brindisi e destinate all'integrazione scolastica (pari a circa 13.000,00 euro), nonché con le economie di spesa risultanti nell'ambito delle risorse destinate al progetto dal Piano di Zona, incrementando conseguentemente il valore dell'appalto.

## ART. 3 – MODALITÀ DELLA GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara si svolgerà mediante espletamento di procedura aperta alle Cooperative sociali di tipo A, iscritte nei relativi Albi regionali istituiti ai sensi della L. 381/91, Consorzi fra Cooperative sociali iscritti nei relativi Albi regionali istituiti ai sensi della L. 381/9, ed raggruppamenti temporanei di Cooperative sociali di tipo A e Consorzi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità più dettagliatamente riportate nel bando di gara.

## ART. 4 – DURATA

Il contratto avrà la durata fino al 15 giugno 2010, per un periodo presumibile di mesi 15 (quindici) - ( aprile 2009 – giugno 2010) - decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; nell'ipotesi in cui le operazioni di gara non consentissero l'inizio delle prestazioni nella data prevista, le stesse decorreranno dal momento della comunicazione effettuata dall'Amministrazione appaltante senza alcun riflesso sulla scadenza che rimarrà invariata e quindi fissata al 15/06/2010 e senza che la ditta abbia nulla a pretendere. In tal caso l'importo presunto del contratto può restare invariato in quanto la sua esecuzione è legata al monte ore annuo di prestazioni.

È consentita la proroga del contratto entro i limiti di tre mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla scadenza.

## ART. 5 – CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili è finalizzato a:

- a) Assicurare l'esercizio del diritto all'istruzione, favorire l'integrazione scolastica e la piena formazione della personalità degli alunni disabili nelle scuole;
- b) Favorire la realizzazione di progetti integrati che rispondano a bisogni specifici della persona nell'ambito della scuola;
- c) Favorire l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società promuovendo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- d) Promuovere attività di integrazione sociale extrascolastica, per l'integrazione tra il percorso scolastico e l'ambiente di vita familiare ed extrascolastico della persona disabile, al fine di assicurare la continuità e la efficacia del progetto educativo individualizzato.

Il servizio si caratterizza per:

- e) flessibilità dell'intervento e delle prestazioni;
- f) articolazione dell'orario funzionale alle esigenze scolastiche e ai ritmi di vita degli utenti;
- g) personalizzazione della prestazione a tutela e rispetto della privacy.

## ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio sono sostanzialmente desumibili da quelle previste dall'art. 92 del R.R. n° 4/2007 nonché dal profilo delle mansioni di competenza dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, così come definite nel protocollo d'intesa del 17 ottobre 2007 sottoscritto dalla Provincia di Brindisi, i comuni, le istituzioni scolastiche e la ASL BR.

## ART. 7 – ORGANIZZAZIONE

L'appaltatore organizza il servizio, sulla base delle direttive dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale e di quanto contenuto nel presente capitolato, con autonomia organizzativa e gestionale, nell'osservanza del complesso della normativa nazionale e regionale che regola la materia dei servizi sociali.

La presa in carico degli utenti è disposta dal Comune territorialmente competente, mentre l'organizzazione complessiva del Servizio è curata dall'appaltatore tenendo conto delle esigenze che saranno segnalate dal singolo Comune con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto all'attivazione del servizio a favore degli utenti. Nei casi di urgenza l'appaltatore si impegna ad attivare il servizio nei tempi concordati con l'assistente sociale, comunque entro le 48 ore successive alla comunicazione.

Ogni eventuale variazione del piano individuale di assistenza che comporti una diversa organizzazione ed erogazione del servizio sarà tempestivamente comunicata all'appaltatore e da questi posta in esecuzione entro 3 giorni.

L'appaltatore individua quale coordinatore del servizio un Responsabile Tecnico con adeguati requisiti professionali, garantendone la presenza continua nel territorio comunale, del quale comunicherà anche la residenza ed il recapito telefonico (fisso e mobile), il quale costituirà il referente unico dell'intero appalto e manterrà continui contatti con la stazione appaltante per il controllo dell'andamento del Servizio. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla stazione appaltante al Responsabile Tecnico designato dall'appaltatore presso il domicilio dichiarato, si intenderanno come presentate direttamente all'appaltatore stesso.

#### ART. 8 – OPERATORI

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

In particolare, l'appaltatore deve mettere a disposizione il personale avente i requisiti idonei per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste nel singolo progetto educativo individualizzato, tenuto conto di quanto previsto negli artt. 46 e 92 del citato regolamento regionale n° 4/2007. Pertanto, l'educatore professionale deve essere in possesso di una delle lauree contemplate all'art. 46 del R.R. 4/2007 mentre l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, in assenza della laurea, può essere in possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (preferibilmente liceo psico-socio-pedagogico e tecnici dei servizi sociali) purché abbiano una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone. Il coordinatore del servizio deve essere in possesso di laurea almeno triennale, oppure, in alternativa, diploma di maturità ad indirizzo socio-psico-pedagogico accompagnato da esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura o servizio non inferiore a tre anni, documentata e certificata.

Gli educatori ed assistenti devono in ogni circostanza essere in numero adeguato alle richieste ed alle intensità dei bisogni e, comunque, non inferiori per numero a quelli necessari per l'espletamento del monte ore mensile assegnato.

Gli operatori impiegati nel servizio devono essere muniti di tesserino di riconoscimento vidimato dal Dirigente dell'Ufficio di Piano, il quale deve essere reso ben visibile nel corso delle attività prestate in favore dell'utente. Il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato infrazione alle clausole contrattuali, ai fini dell'applicazione delle penali previste nel successivo art. 20.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

## ART. 9 – ORARI

Le prestazioni di assistenza scolastica e quelle di integrazione extrascolastica dovranno essere garantite per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato compreso, negli orari previsti dal piano educativo individualizzato, nell'arco orario 8.00/18.00=.

Le ore giornaliere di prestazione di servizio per ciascun alunno sono quelle riportate nel piano educativo individualizzato ed espressamente comunicate all'impresa aggiudicataria dal responsabile del servizio. Nel caso in cui eventuali modifiche al PEI comportassero nel corso dell'anno scolastico variazioni delle ore di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal responsabile comunale del servizio.

In caso di uscite/gite scolastiche di uno o più giorni, organizzate dalle istituzioni scolastiche, che prevedano la presenza dell'assistente per l'accompagnamento dell'alunno, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione scritta al responsabile del servizio presso l'Ambito Territoriale, il quale indicherà se l'orario effettuato in più rispetto a quello ordinariamente previsto dovrà essere recuperato dall'assistente ovvero se l'orario in più deve essere considerato come prestazione aggiuntiva da remunerare a parte all'impresa aggiudicataria. In nessun caso potranno essere considerate più di otto ore giornaliere di prestazione di servizio di assistenza, in esse comprese quelle che l'assistente avrebbe dovuto prestare ordinariamente, per cui il compenso aggiuntivo all'impresa aggiudicataria sarà pari solo alla differenza.

Per la partecipazione dell'assistente alle uscite/gite scolastiche la scuola interessata dovrà farsi carico dello stesso trattamento riservato al proprio personale (spese di vitto, alloggio, assicurazione, ecc.).

## ART. 10 – FUNZIONI DELL'IMPRESA

L'impresa dovrà garantire, oltre allo svolgimento delle prestazioni indicate all'art. 6, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- la supervisione dell'attività svolta dal personale di assistenza con l'alunno disabile di riferimento, con obbligo di verifica dell'attività espletata dallo stesso in rispondenza ai risultati attesi dal piano d'intervento;
- il coordinamento del personale di assistenza ivi compreso il calendario dei turni di espletamento dei servizi, la tempestiva sostituzione del personale abitualmente incaricato della prestazione che sia assente a qualsiasi titolo;
- il costante rapporto con le figure professionali delle varie istituzioni (scuola, comune, ASL) che a vario titolo collaborano alla realizzazione del PEI e in special modo con l'assistente sociale referente per il Comune e con il responsabile del servizio comunale;
- la partecipazione alle riunioni di redazione e di verifica del PEI o di valutazione in generale del servizio per le eventuali riprogrammazioni.

L'appaltatore impiegherà personale che garantisca un corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari. Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, in possesso delle qualifiche previste dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di lavoro e dei seguenti requisiti minimi:

- idonea qualifica e profilo professionale per lo svolgimento del servizio richiesto, così come indicati all'art. 8.

La mancanza dei requisiti richiesti costituirà idoneo presupposto per procedere a formale diffida, nei confronti della ditta, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

Del personale impiegato l'appaltatore dovrà dare formale comunicazione con apposito elenco e dovrà garantire la continuità del servizio assicurandone la sostituzione anche in caso di malattia o di ferie. Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'appaltatore, dovrà essere fisicamente

valido. Esso non dovrà avere età superiore a 60 anni né età inferiore a 18 anni. Il personale dovrà operare in collaborazione con:

- a) il personale scolastico;
- b) il Servizio Sociale Comunale;
- c) il personale del NIAT della Asl Br, ovvero altro personale del Distretto sociosanitario.

Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento e mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e seguire gli utenti in modo imparziale e professionalmente adeguato. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone per le quali viene prestata l'assistenza, al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza. Il personale impiegato nel servizio sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

Il personale che nel compimento del servizio dovesse venire a conoscenza di fatti di particolare emergenza o necessità che riguardino l'utente, dovrà darne comunicazione al dirigente scolastico o al responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune perché essi possano tempestivamente intervenire. L'appaltatore è tenuto a fornire tutte le precisazioni verbali e scritte che venissero richieste circa l'andamento dei servizi prestati, sul funzionamento dei medesimi e sui risultati conseguiti, nonché su eventuali indicazioni inerenti lo sviluppo dell'attività. L'appaltatore, ove ve ne fosse bisogno, metterà in condizione il proprio personale di esercitare il servizio con mezzi non di proprietà comunale. Il personale ha l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad osservare, per tutti i propri operatori impiegati, le norme e le prescrizioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, nonché delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti nel territorio.

È inoltre a carico dell'appaltatore ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro e, in particolare, dalle disposizioni del D.P.R. 547/55, del D.P.R. 303/56, D.Lgs. 242/96, nonché del D.Lgs. 81/08.

All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di contestare eventuali infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori; l'impresa si impegna in proposito a favorire, a richiesta dell'Ente ed entro il termine dallo stesso fissato, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi medesimi; all'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

L'Ambito Territoriale ed i comuni che lo costituiscono restano comunque del tutto estranei ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore ed il personale da questo dipendente.

L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere alla retribuzione ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, all'assicurazione infortuni ed al possesso dei requisiti sanitari relativi al personale posto alle proprie dipendenze. Tali obblighi sono quindi posti a carico dell'Appaltatore che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con lo stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Comune stesso, che resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle eventuali inosservanze delle norme medesime.

L'appaltatore si impegna a mantenere in linea di massima la stabilità del rapporto tra operatore e alunno disabile al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia tra l'erogatore delle prestazioni e la persona assistita. L'Ambito Territoriale si riserva di richiedere al gestore, e l'appaltatore accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la persona disabile assistita.

L'Ambito Territoriale non assume altresì alcuna responsabilità in ordine ad eventuali controversie tra l'impresa aggiudicataria e la famiglia del minore assistito, insorte per qualsivoglia ragione.

## ART. 11 - MATERIALI E MEZZI

L'appaltatore deve essere in possesso di un numero adeguato di mezzi per lo spostamento dei propri operatori all'interno del territorio comunale, qualora essi fossero necessari, in modo tale che non ci siano disagi negli orari programmati per i servizi.

## ART. 12 - PROGETTO

Il Coordinatore del servizio di cui all'art. 7, all'avvio degli interventi per ciascun anno scolastico, in considerazione delle specifiche esigenze prospettate nei PEI degli alunni, dovrà formulare una dettagliata proposta organizzativa per la esecuzione del servizio, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite. La proposta operativa, concordata con l'Ufficio di Piano, sarà vincolante per l'appaltatore e potrà essere modificata solo in maniera condivisa con l'Ufficio di Piano.

## ART. 13 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile del conseguimento del risultato ad esso assegnato nell'ambito del rapporto contrattuale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per l'espletamento del servizio.

L'Ufficio di Piano nonché quello dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito esercitano le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

L'appaltatore è tenuto a garantire il costante raccordo con il Servizio Sociale comunale mediante la figura del coordinatore del servizio individuato con le modalità indicate nel precedente art. 7.

L'Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun comune, al fine di monitorare e valutare costantemente l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni, effettua controlli e ispezioni trimestrali volte a verificare la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara, nonché la osservanza delle obbligazioni contrattuali ed il gradimento del servizio da parte degli utenti.

L'Ufficio dei Servizi Sociali si riserva la facoltà di effettuare i controlli di qualità con gli strumenti che riterrà più appropriati, compresa la distribuzione di questionari di gradimento.

## ART. 14 - INIZIO DELLA PRESTAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro gg. 10 dalla data di stipulazione del contratto regolante il rapporto o, se richiesto, anche in pendenza della stipula del contratto medesimo, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, effettuata con determinazione dirigenziale.

## ART. 15 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo orario offerto in sede di gara comprende e remunera, oltre l'attività di assistenza individualizzata prestata dall'operatore, anche la partecipazione a riunioni per il PEI per un massimo di 8 ore nel corso dell'anno scolastico, l'attività di coordinamento a carico dell'impresa attraverso l'apposita figura del coordinatore, l'attività connessa alla stesura di relazioni, la partecipazione ad

incontri di valutazione promossi dal Comune, l'onere per gli eventuali pasti consumati in orario di servizio, la fornitura dei materiali eventualmente necessari allo svolgimento del servizio, i costi aziendali di gestione del servizio, ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario, ad esclusione dell'I.V.A, nonché l'utile aziendale.

Con tale corrispettivo l'impresa aggiudicataria si intende pertanto compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatta con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Le fatture sono emesse sulla base del corrispettivo orario offerto moltiplicato per il numero di ore di assistenza effettivamente prestate per ciascun allievo, con il solo incremento delle ore eventuali per la partecipazione alle uscite/gite scolastiche che saranno preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio.

Il pagamento del corrispettivo calcolato sulla base dall'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria è effettuato a cadenza mensile dietro presentazione di fattura contenente la indicazione della porzione di spesa relativa al numero di ore di servizio erogato nel mese di riferimento a scomputo del monte ore mensile assegnato.

Alle fatture sono allegate le schede mensili inerenti al servizio svolto, contenenti l'attestazione da parte delle assistenti sociali circa la effettiva erogazione del servizio. Le stesse devono contenere: il nome e cognome degli utenti, il nome e cognome degli operatori impiegati nel progetto individualizzato, il numero delle ore giornaliere e complessive effettuate.

Il costo del servizio è fatturato in rate mensili posticipate.

Il pagamento delle fatture mensili avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

I crediti dell'appaltatore nei confronti del soggetto appaltante non possono essere ceduti senza il consenso dell'Ambito Territoriale. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, il fornitore avrà diritto, esclusivamente, agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.; è fatto espresso divieto al fornitore di praticare un tasso di interesse di mora superiore al suddetto tasso legale di interesse, ai sensi dell'art. 4, c. 4 e art. 5, c. 1 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.01.2003 n. 1.

Tale clausola sarà espressamente sottoscritta per accettazione dal fornitore in sede di stipula del relativo contratto.

L'eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto dall'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza. L'Ambito Territoriale non procederà al pagamento degli importi dovuti ove l'appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 10 e non trasmetta, unitamente alla fattura, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati nel mese precedente a quello della fattura, nonché idonea documentazione comprovante che tali versamenti sono riferiti ai lavoratori impiegati nel servizio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il suddetto meccanismo opererà dal secondo mese di fatturazione, nel quale sarà prodotta la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall'impresa nel mese precedente, mentre per l'ultima fatturazione il pagamento seguirà alla documentazione relativa ai versamenti del mese di riferimento.

#### ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

È vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale. È altresì vietato subappaltare il servizio.

#### ART. 17 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'Ambito Territoriale si riserva di aumentare o diminuire nel limite del 20% il monte ore complessivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11 R.D. 2240/23, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare alcuna obiezione.

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Nel limite di cui al primo comma, l'Ambito Territoriale potrà altresì richiedere variazioni qualitative e/o quantitative che, nell'ambito delle normative regionali vigenti, possano introdurre eventuali modifiche delle condizioni stabilite nel contratto.

L'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di servizi complementari nei limiti del 50% dell'importo dell'appalto aggiudicato, ovvero di affidare alla stessa nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati con l'appalto, nei limiti del 50% dell'importo dell'appalto aggiudicato, con le modalità e così come previsto dall'art. 57 co. 5 lett. b) del d. lgs. 163/06 e dall'art. 31 della Direttiva 2004/18/CE.

Le economie conseguite nella gara d'appalto potranno essere destinate ad una implementazione del servizio alle stesse condizioni di aggiudicazione.

#### ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 l'appaltatore aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del trattamento.

L'appaltatore aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e che, come tali, sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; per cui si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

L'appaltatore si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

L'appaltatore si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'appaltatore consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

#### ART. 19 - CONTROLLI - RESPONSABILITÀ

L'Ambito Territoriale effettua periodiche verifiche e controlli semestrali sul regolare svolgimento del servizio, anche a mezzo della consulenza di terzi.

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità lasciando indenne l'Ambito Territoriale, in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

#### ART. 20 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

Le inadempienze della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi contrattuali relativamente alla organizzazione ed erogazione del servizio, avvenute per fatti la cui responsabilità sia ad essa imputabile, di cui si venga a conoscenza in seguito a segnalazione o a sopralluogo (a titolo esemplificativo: mancato rispetto degli orari della prestazione, mancata prestazione di assistenza

scolastica, imperizia del personale, mancata esposizione del tesserino individuale degli operatori, servizi svolti con modalità non previste dal PEI o non concordate con il servizio sociale comunale, interruzione dell'attività e quant'altro abbia influenza sulla prestazione e/o sull'utente), sono oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore da parte del Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Decorso inutilmente il termine assegnato per adempiere, con formale provvedimento del Coordinatore dell'Ufficio di Piano è applicata una penale da €100,00= ad €500,00=, secondo la gravità, per ogni giorno e per ogni operatore interessato all'inadempimento.

L'Ambito Territoriale ha facoltà di risolvere ipso jure il contratto, e di incamerare il deposito cauzionale, in caso di manifesta incapacità gestionale, gravi inadempienze da parte dell'impresa appaltatrice, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza da parte dell'appaltatore al complesso degli impegni assunti, di verifica e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida alla eliminazione dell'inconveniente entro congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

È altresì causa di risoluzione la interruzione non autorizzata dell'attività per più di sette giorni, anche non consecutivi, ovvero nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata riattivazione del servizio intimato dall'Ambito Territoriale o dal Comune interessato.

La convenzione è altresì automaticamente risolta, con effetto immediato, qualora si verifichi la cancellazione del soggetto aggiudicatario, ovvero di una sua componente nel caso di associazione temporanea di impresa (ATI) o di un consorzio, dall'albo, registro od elenco regionale la cui iscrizione era richiesta come requisito di ammissione alla gara.

Alla risoluzione contrattuale di diritto, a causa della inadempienza del gestore, e senza che questi possa reclamare indennizzi di sorta, si perviene con preavviso di trenta giorni per il tramite di provvedimento amministrativo con il quale si procede all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, restando impregiudicata la facoltà dell'Ambito Territoriale di intraprendere ogni ulteriore azione risarcitoria a tutela dei propri diritti e interessi.

L'appaltatore può risolvere la convenzione nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari. In tal caso il preavviso del gestore non può essere inferiore a centoventi giorni.

In caso di risoluzione del contratto l'Ambito Territoriale affida il servizio al soggetto che, dopo quello aggiudicatario, abbia praticato la migliore offerta in sede di gara.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ambito Territoriale sarà tenuto a rivalersi sull'intero deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Sarà inoltre addebitato ad essa, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per gli ulteriori danni eventuali.

In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del codice civile vigente.

La ditta risultante aggiudicataria del servizio è tenuta alla scrupolosa osservanza degli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di quant'altro previsto dal contratto di lavoro da essa adottato, nonché dallo statuto nel caso dei soci – lavoratori delle cooperative nel rispetto della legge 3 aprile 2001 n° 142.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dagli uffici comunali o ad essi segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ambito Territoriale comunicherà alla ditta, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio risulta ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

In caso di singole inadempienze contrattuali diverse da quelle individuate nei commi precedenti, l'Ambito Territoriale ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 200,00= ad un massimo di € 1.000,00= in relazione alla gravità della inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante lettera formale a firma del Coordinatore dell'Ufficio di Piano da notificare nei modi di legge. Qualora, nei casi diversi da quelli contemplati al primo comma, nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, la ditta non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all'applicazione della penalità.

#### ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto nell'art. 20, l'Ambito Territoriale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
- gravi inadempienze dell'aggiudicataria rispetto agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento, da eseguirsi a cura, spese e totale responsabilità della Ditta; a tal fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali ivi compresa quella che prevede che il progetto/offerta presentato sia vincolante per l'aggiudicataria;
- ritardo eccedente i trenta giorni nel pagamento dei lavoratori impiegati nel servizio;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione Comunale territorialmente competente, ai beni di proprietà della stessa, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'appaltatore nel servizio.

#### ART. 22 – SPESE

Tutte le spese relative all'espletamento, alla stipulazione e registrazione del contratto, accessori e conseguenti, compresi i diritti di segreteria, saranno per intero a carico dell'appaltatore, se ed in quanto dovuti.

#### ART. 23 – GARANZIA DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna a garantire il servizio oggetto del presente contratto senza interruzioni di sorta. Lo stesso dovrà concordare con l'Ufficio Politiche sociali del comune interessato i servizi minimi da garantire qualora si trovasse nell'impossibilità di eseguire il servizio per cause di forza maggiore, compreso lo sciopero.

#### ART. 24 – TUTELA ASSICURATIVA

L'appaltatore provvede ad assicurare se stesso ed il personale impiegato per la responsabilità

civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di provvedere a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:

1) Responsabilità civile per danni a terzi, personale socio e/o dipendente ed utenti, derivanti, a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti fissi, mobili, e apparecchiature connesse alle attività esercitate per importo di massimale non inferiore complessivamente a € 258.230,00=, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato in tale polizza assicurativa, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare il comune da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare;

2) Morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche per il personale socio e/o dipendente e terzi a causa dell'attività esercitata, rispettivamente con le seguenti coperture minime: €129.115,00=, €206.585,00=, €520,00=.

Le suddette polizze saranno consegnate al momento della stipula del contratto.

#### ART. 25 – REVISIONE PREZZI

Non è prevista la revisione del prezzo dell'appalto.

#### ART. 26 – FORO COMPETENTE

La risoluzione di eventuali controversie in merito all'applicazione del presente contratto è demandata all'autorità giudiziaria competente.

#### ART. 27 – DOMICILIAZIONE

Per tutti gli effetti del presente capitolato, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Ostuni, delegato dall'Ambito Territoriale alla gestione del Piano di Zona.

#### ART. 28 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI).

L'espletamento delle attività contrattuali, come meglio specificato nel presente Capitolato Speciale d'appalto, viene svolto in locali non gestiti direttamente dai Comuni interessati al servizio e pertanto la Ditta appaltatrice, nel suo DVR deve tenere conto di questa circostanza. In particolare deve prendere visione dei luoghi di lavoro, del piano di sicurezza adottato nella scuola e di informare e formare i propri addetti sul comportamento da tenere in caso di necessità.

Tenuto conto di quanto detto al comma precedente nonché di coloro che sono i soggetti interessati, l'educatore e l'alunno, che vanno ad inserirsi in una struttura scolastica munita di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in vigore sulla tutela dei lavoratori, si dà atto che, non verificandosi un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, non ci sono rischi interferenti e quindi non ci sono oneri da quantizzare. È necessario, comunque, che l'educatore-assistente prenda visione del piano di sicurezza predisposto dal RSPP della scuola.

## ART. 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, nonché alle norme del Codice Civile, purché compatibili.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.